

## Edizione di venerdì 10 Luglio 2020

### CASI OPERATIVI

**Lite di riscossione contro l'ente impositore**  
di **EVOLUTION**

### AGEVOLAZIONI

**Il Decreto Rilancio e le novità del superbonus 110% - I° parte**  
di **Debora Reverberi**

### IMPOSTE SUL REDDITO

**Detrazione colonnine di ricarica: per il 2019 limite complessivo di euro 3.000**  
di **Fabio Garrini**

### ACCERTAMENTO

**La rilevanza del contraddittorio nel corso della verifica**  
di **Marco Bargagli**

### IMPOSTE SUL REDDITO

**Il quadro LM accoglie i diritti d'autore del soggetto forfetario**  
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

### HOSPITALITY

**Il Tax Credit per le vacanze: aspetti operativi per ospiti e albergatori**  
di **Leonardo Pietrobon**

## CASI OPERATIVI

### ***Lite di riscossione contro l'ente impositore***

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

## **IL PROCESSO TRIBUTARIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

***È ammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento proposto nei confronti dell'ente impositore?***

La riscossione del tributo è posta in essere da più soggetti.

Infatti, le somme vengono iscritte a ruolo dall'ente impositore, mentre la relativa cartella di pagamento viene notificata dall'agente della riscossione.

Nelle liti di riscossione, l'esatta individuazione del soggetto legittimato passivo è importante, al fine di esperire positivamente il ricorso ed evitare la censura di inammissibilità, ma può diventare anche un'interessante strategia difensiva per il contribuente (da valutare però con la dovuta cautela).



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

## AGEVOLAZIONI

### ***Il Decreto Rilancio e le novità del superbonus 110% - I° parte***

di Debora Reverberi

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## **CREDITI D'IMPOSTA E INTERVENTI AGEVOLATI SUGLI IMMOBILI DOPO IL "DECRETO RILANCIO"**

[Scopri di più >](#)

Il lungo *iter* di conversione in Legge del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), destinato a terminare entro il 18.07.2020, reca **modifiche sostanziali alla disciplina del c.d. superbonus 110% delineata rispettivamente agli articoli 119**, per quanto concerne gli interventi a detrazione maggiorata e 121, per quanto concerne le specifiche opzioni di fruizione dello sconto in fattura o cessione del credito d'imposta.

**Le principali novità apportate all'[articolo 119](#)** durante l'esame in V Commissione della Camera, investono molteplici aspetti dell'agevolazione:

- l'estensione dell'incentivo ai lavori realizzati dagli **Enti del Terzo settore e dalle Asd e Ssd per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi;**
- l'eliminazione della previgente causa di esclusione specifica del superbonus del 110% all'effettuazione di interventi di ecobonus su edifici monofamiliari abitazioni secondarie del contribuente, con **riconoscimento dell'agevolazione per le spese di riqualificazione energetica su due unità immobiliari;**
- l'**esclusione** degli interventi effettuati sulle unità immobiliari appartenenti alle **categorie catastali A1, A8 e A9;**
- la **proroga al 30.06.2022** per i soli interventi effettuati **su immobili IACP;**
- l'inclusione, nei limiti stabiliti per l'ecobonus, degli **interventi di demolizione e ricostruzione;**
- l'ammissibilità alla detrazione degli interventi di realizzazione di **sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antismistici congiuntamente all'effettuazione di un intervento sismabonus agevolabile;**
- l'**abbassamento dei limiti di spesa per alcuni interventi ecobonus** originariamente previsti dal Decreto e la rimodulazione in misura inversamente proporzionale al numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

**Le principali modifiche contenute nel testo dell'[articolo 119 D.L. 34/2020](#)** approvato dalla Camera dei deputati sono dettagliate nella seguente tavola sinottica:

**Articolo 119 Estensione dell'ambito  
comma 9 applicativo soggettivo  
lettere d-  
bis)-e)**

Sono compresi gli interventi realizzati:

- dagli **enti del Terzo settore** (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano),
- dalle **associazioni e dalle società sportive dilettantistiche** per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi

**Articolo 119 Numero massimo di unità Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli  
comma 10 immobiliari per ecobonus edifici** (ecobonus dei commi da 1 a 3) si applicano agli interventi effettuati dalle **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul **numero massimo di due unità immobiliari**, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle **parti comuni dell'edificio**

**Articolo 119 Categorie catastali  
comma 15-bis escluse**

Il superbonus **non si applica** alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

**A 1 – abitazioni di tipo signorile**

**A8 – abitazioni in ville**

**A9 – castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.**

- È disposta **la proroga** per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute **fino al 30.06.2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (iacp)** comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti (istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*)

**Articolo 119 Proroga per iacp  
comma 3-bis**

**Nel rispetto dei requisiti minimi** del comma 3 (miglioramento della classe energetica) sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti ai commi 1 e 2, anche **gli interventi di demolizione e ricostruzione.**

**Articolo 119 Ampliamento degli  
comma 1-3 interventi c.d. ecobonus  
ammissibili**

**L'agevolazione per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti su edifici unifamiliari** (comma 1, lettera c) è riconosciuta anche:

- **agli impianti a condensazione**, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati a **collettori solari**;
- esclusivamente per le **aree non metanizzate** nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, per la **sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle**.
- **nei comuni montani** non interessati dalle procedure europee di infrazione per **l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente**.

**Per gli edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o in caso in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali vietino gli interventi trainanti di cui al comma 1, la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico**, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui al comma 1, fermi restando i requisiti tecnici minimi previsti al comma 3 (miglioramento della classe energetica)

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di **sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici**, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi antisismici c.d. **sismabonus** previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell'**articolo 16 D.L. 63/2013**, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi

**Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate** (comma 1 lettera a) i limiti di spesa sono i seguenti:

- **50.000 euro per gli edifici unifamiliari** o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **40.000 euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti **da due a otto unità immobiliari**;
- **30.000 euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

#### **Articolo 119 Ampliamento degli comma 4-bis interventi c.d. sismabonus ammissibili**

#### **Articolo 119 Abbassamento dei limiti comma 1 di spesa per ecobonus lettere a) e b)**

immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da **più di otto unità immobiliari**. I

**Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (comma 1, lettera b)** i limiti di spesa sono i seguenti:

- **20.000 euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti **fino a otto unità immobiliari**;
- **15.000 euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da **più di otto unità immobiliari**.

**Per gli interventi sugli edifici unifamiliari** (o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno) **per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** (comma 1, lettera c) **il limite di spesa resta pari ad euro 30.000**.

**L'asseverazione del tecnico abilitato**, obbligatoria in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, **è rilasciata**:

**al termine dei lavori**

**o**

**per ogni stato di avanzamento dei lavori (Sal) sulla base delle condizioni e nei limiti indicati all'articolo 121.**

**L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta:**

- **i requisiti tecnici**
- **l'effettiva realizzazione del progetto**
- **la congruità delle spese con riferimento ai prezzi individuati con apposito decreto del Mise e, nelle more della sua emanazione, ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.**



## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Detrazione colonnine di ricarica: per il 2019 limite complessivo di euro 3.000***

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

### **IL QUADRO RW 2020: COMPILAZIONE E CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella [circolare 19/E/2020](#), dedicata alle indicazioni operative a favore dei caf per il rilascio del visto di conformità, sono commentate anche le spese detraibili e deducibili che debuttano nella dichiarazione relativa al 2019 (peraltro non molte); tra queste è presente la detrazione a favore dei contribuenti che, nel corso del 2019, hanno **installato colonnine di ricarica per veicoli elettrici**.

L'Agenzia chiarisce che il limite di detraibilità della spesa, oltre che riferibile all'intervento, è riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, **l'ammontare massimo di spesa** ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di **più infrastrutture di ricarica**.

#### Le colonnine di ricarica

La **L. 145/2020** ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'[articolo 16-ter](#) all'interno del **D.L. 63/2013** (va peraltro ricordato che tale disposizione è stata modificata dall'[articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020](#), attualmente **in sede di conversione**, nell'ambito del **noto bonus 110%**).

Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta linda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le **spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021** relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; sono altresì agevolati i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. Tramite la [circolare 8/E/2019](#) è stato precisato che il bonus compete anche in relazione ai costi di **allaccio**.

Come già chiarito dalla [risoluzione 32/E/2019](#), i beneficiari della detrazione devono possedere o detenere l'immobile o l'area presso cui è realizzato l'impianto, in base ad un **titolo idoneo**.

Tale disposizione stabilisce inoltre che:

- al fine di fruire della detrazione, tali impianti devono essere dotati di **uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico**. Si deve, dunque, trattare di un punto di ricarica di potenza standard che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di **potenza pari o inferiore a 22 kW**, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in **abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici** e che non sono accessibili al pubblico; tale punto di ricarica deve essere installato in un **edificio residenziale privato** o in una sua pertinenza, **riservato esclusivamente ai residenti**, oppure destinato esclusivamente alla **ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità**, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità, oppure installato in un'**officina di manutenzione o di riparazione**, non accessibile al pubblico,
- inoltre, la detrazione si applica anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica **sulle parti comuni degli edifici condominiali**.

La detrazione spetta nella misura del **50%** delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a 3.000 euro**; il bonus deve essere ripartito tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

In merito al computo del limite di spesa (pari ad euro 3.000), nella [circolare 19/E/2020](#) viene chiarito che:

- detto limite è **annuale** ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica;
- nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti, la stessa, nel limite massimo previsto, va **ripartita tra gli aventi diritto** in base al costo sostenuto da ciascuno,
- il limite è, inoltre, riferito a **ciascun contribuente** e costituisce, pertanto, **l'ammontare massimo** di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di **più infrastrutture di ricarica**.

Nella citata circolare viene proposto il caso del contribuente che abbia sostenuto **spese per l'installazione, nell'abitazione privata**, di una **infrastruttura di ricarica** e anche per l'installazione di un'altra infrastruttura di ricarica su **parti comuni degli edifici**; egli potrà calcolare la detrazione su un ammontare massimo di spesa **non superiore a 3.000 euro**.

## Aspetti formali

Come per gli altri oneri, la [circolare 19/E/2020](#) si sofferma sugli aspetti formali che il Caf / **intermediario che compila ed invia il modello deve verificare**:

- per quanto riguarda i documenti necessari a dimostrare il sostenimento della spesa, è necessario conservare la **fattura o ricevuta fiscale**, nella quale siano indicati la natura dell'intervento e il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa,
- sotto il profilo del pagamento, questo deve essere avvenuto con **bonifico bancario o postale** (nel qual caso occorre conservare la ricevuta del versamento bancario), ovvero con altri sistemi di pagamento tracciati quali **bancomat, carte di credito, carte prepagate** (a tal fine è sufficiente presentare l'estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte; se dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario del pagamento, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata), ovvero ancora **assegni bancari e circolari**. È escluso ogni **beneficio** per chi abbia effettuato il pagamento in **contanti**. Per i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni (es: oneri edilizi) è possibile effettuare i pagamenti anche con strumenti diversi.

Precisa l'Agenzia che, per l'anno d'imposta 2019, i dati mancanti possono essere annotati sul **documento di spesa ai fini della detrazione**.

## ACCERTAMENTO

### ***La rilevanza del contraddittorio nel corso della verifica***

di Marco Bargagli

The graphic features a blue and white abstract background with a central white rectangular area. At the top, the text 'Seminario di specializzazione' is written in blue. In the center, the words 'IL PROCESSO TRIBUTARIO' are displayed in large, bold, blue capital letters. Below this, a blue button-like shape contains the text 'Scopri le sedi in programmazione >' in white.

Nel corso di una **verifica**, gli ispettori del Fisco possono instaurare un **formale contraddittorio** con il **contribuente ispezionato**, al fine di acquisire i **pertinenti dati e/o notizie** utili ai fini del controllo in essere.

Si pensi, a titolo esemplificativo:

- ai c.d. **riscontri materiali** (presenza di beni strumentali, giacenza fisica della cassa, consumi delle utenze elettriche etc.);
- ai controlli espletati in tema di **accertamenti bancari**;
- alle verificazioni riferite al **magazzino aziendale**, in applicazione delle **presunzioni legali-relative** poste dal **P.R. 441/1997**.

In merito, la **prassi operativa** ha chiarito che nel corso delle **operazioni ispettive** è normale che si instauri o comunque si determini, a vario titolo, un **confronto fra verificatori e contribuente** relativamente ad aspetti “tecnici” riferiti, ad esempio, a **situazioni complesse o poco chiare** di cui appare utile acquisire ogni possibile spiegazione, ovvero ad aspetti, anche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio della **specifica attività economica interessata**, presi o da prendere in considerazione ai fini del ricorso a **metodologie di controllo di carattere indiretto-presuntivo**.

I **riferimenti normativi** sono individuabili nell'[articolo 52, comma 6, D.P.R. 633/1972](#), ai fini Iva, richiamato dal comma 1 dell'[articolo 33 D.P.R. 600/1973](#), ai fini delle imposte sui redditi, e nell'[articolo 12 L. 212/2000](#), che:

- al **comma 4**, prevede che “*delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica*”;
- al **comma 7**, dispone che “*dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta*

*giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.*

Dalle norme sopra richiamate, sebbene si rilevi che:

- qualora i verificatori **avanzino richieste al contribuente**, queste devono essere **verbalizzate**, così come le **relative risposte**;
- il contribuente, o chi per lui, ha **il diritto di formulare osservazioni e richieste** che devono essere, parimenti, **oggetto di verbalizzazione**;
- lo stesso contribuente, **dopo la chiusura delle operazioni**, ha comunque sessanta giorni di tempo per comunicare agli Uffici **osservazioni e richieste che devono essere da questi esaminate**,

non sembra emergere, almeno in maniera immediata, un **obbligo per i verificatori di formulare richieste al contribuente in ordine ai rilievi formulati o comunque di sollecitare quest'ultimo ad esprimersi al riguardo** (cfr. *“Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali”*, circolare 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, **volume II – parte III – capitolo 3, “Avvio, esecuzione e conclusione della verifica”**, pag. 74).

Circa la **rilevanza in ambito tributario delle dichiarazioni rese dal contribuente**, si cita l'orientamento espresso dalla [\*\*Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 31600/2019 del 04.12.2019\*\*](#), nella quale gli Ermellini hanno sancito che i **chiarimenti forniti dal soggetto ispezionato**, nel corso di una **verifica fiscale**, costituiscono **idonea prova per constatare una maggiore base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e sull'Iva qualora riferite, ad esempio, alle **percentuali di ricarico o di sfrido che caratterizzano l'attività d'impresa**.

A seguito di un **controllo fiscale** effettuato nei confronti di **un'impresa individuale**, era stato emesso un avviso di accertamento in conseguenza della **inattendibilità delle scritture contabili** con la simmetrica constatazione di **maggiori ricavi**, previa ricostruzione indiretta del reddito tramite le materie prime utilizzate.

Nel ricorso di primo grado, il **contribuente aveva contestato** la determinazione della materia imponibile sia avuto riguardo alle percentuali di sfrido, legate al **procedimento di produzione del caffè** e al suo prezzo di vendita, sia per l'**illegittima applicazione di una percentuale di ricarico “media”**, anziché **“ponderata”**.

Il giudice di appello, **sconfessando la decisione assunta in primo grado**, accoglieva la tesi dell'Agenzia delle entrate ritenendo che *“legittimamente l'ufficio aveva effettuato un accertamento analitico – induttivo, ai sensi dell'articolo 39, comma primo, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973”*.

La suprema Corte di cassazione **ha confermato l'orientamento espresso da parte del giudice del gravame**, evidenziando che le dichiarazioni rese dal contribuente in sede di verifica fiscale

**assumono il carattere di una confessione extragiudiziale.**

In particolare, **nel corso del giudizio di merito** è emerso, con sufficiente chiarezza, **che le percentuali di incidenza dello sfrido sono state determinate nel corso del contraddittorio endoprocedimentale** “ove è il medesimo contribuente ad enunciare, con dichiarazione avente natura confessoria le percentuali di incidenza dello sfrido nella lavorazione”.

Di conseguenza, rileva il **principio logico-giuridico** che **l'accettazione da parte del contribuente**, in contraddittorio con i verbalizzanti, di una data percentuale di ricarico **può essere apprezzata come confessione stragiudiziale** risultante proprio dal processo verbale sottoscritto e, quindi, tale da legittimare **l'accertamento dell'ufficio**.

Infine, gli Ermellini hanno affermato che **ogni dichiarazione del legale rappresentante può costituire prova non già indiziaria**, ma diretta del **maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società**, non bisognevole, come tale, di **ulteriori riscontri**.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Il quadro LM accoglie i diritti d'autore del soggetto forfetario***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

### **LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE OPERATIVE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **quadro LM** – righi da LM22 a LM27 – **del modello Redditi 2020**, accoglie un **nuovo campo** dove indicare i compensi percepiti dagli **esercenti arti e professioni** a seguito di **cessione dei diritti d'autore o utilizzo opere d'ingegno correlate allo svolgimento dell'attività**, da **assoggettare ad imposta sostitutiva** con gli specifici coefficienti di abbattimento previsti **dall'articolo 54, comma 8, Tuir**.

L'aggiornamento del modello ministeriale si è reso necessario a seguito della [risposta all'istanza di interpello n. 517 del 12 dicembre 2019](#), con cui l'Agenzia delle entrate ha definitivamente dissipato ogni dubbio circa la **tassazione dei redditi in argomento**.

Il dubbio interpretativo sorgeva in relazione alla precisazione contenuta nella [circolare 9/E/2019](#), secondo la quale se il contribuente consegue proventi a titolo di diritti d'autore, ai sensi dell'[articolo 53, comma 2, lettera b\), Tuir](#), anche se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta **"rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54"**.

Ricordiamo che l'[articolo 53, comma 2, lett. b\), Tuir](#) **definisce redditi di lavoro autonomo** quelli derivanti dall'**utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico**, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.

Il successivo [articolo 54, al comma 8](#), dispone che **concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 53** costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, **ridotto del 25 per cento** a titolo di deduzione forfettaria delle spese, **ovvero del 40 per cento** se i relativi compensi sono percepiti da soggetti **di età inferiore a 35 anni**.

Il lavoratore autonomo, che utilizza le sue **competenze professionali per produrre opere dell'ingegno**, segue il **principio di attrazione**, secondo il quale il **compenso concorre a formare il reddito professionale**.

Con la [risposta 517/E/2019](#) l'Agenzia conferma quanto già espresso con la [risoluzione 311/E/2008](#) in relazione al **regime fiscale per i contribuenti minimi**: anche per i contribuenti che applicano il regime forfetario, la cessione del diritto d'autore durante la permanenza nel regime di **favore è soggetta all'imposta sostitutiva prevista dai commi 64 o 65, articolo 1, L. 190/2014**. Di conseguenza, ognualvolta vi sia effettiva correlazione tra i proventi derivanti dalla cessione del diritto d'autore e l'attività di lavoro autonomo svolta, i proventi dovranno, da un lato, concorrere alla **verifica del limite di 65.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime forfetario** e, dall'altro lato, **saranno assoggettati all'imposta sostitutiva, con la particolarità che le aliquote di abbattimento forfetario dei costi saranno quelle previste dall'articolo 54, comma 8**, citato in precedenza.

In altri termini, i **compensi percepiti dalla cessione del diritto d'autore** si devono sommare ai compensi percepiti nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo svolta, ai fini della verifica del limite dei 65.000 euro di compensi, ma **saranno esclusi dall'applicazione delle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario** (di cui all'allegato 4 della L. 190/2014); i proventi a titolo di diritti d'autore, in tal caso, se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto, durante la permanenza nel regime saranno **ridotti del 25 per cento** (o del 40 per cento se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), **e saranno assoggettati all'imposta sostitutiva**. La cessione del diritto d'autore soggiace inoltre alle modalità di certificazione compensi previste per tale regime.

Veniamo quindi alla **compilazione del quadro LM del modello Redditi 2020**. Nei **righi da LM22 a LM27**, è stata **introdotta la colonna 4** ove indicare gli eventuali compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni a seguito di cessione dei diritti d'autore o utilizzo opere d'ingegno correlate allo svolgimento dell'attività, che **concorreranno al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva** con gli specifici coefficienti di abbattimento previsti dall'[articolo 54, comma 8, Tuir](#).

Si pensi, **ad esempio**, all'ipotesi di **un avvocato** (over 35 anni) con codice Ateco 69.10.10 – Attività degli studi legali – che eserciti la propria attività avvalendosi del regime forfetario da oltre 5 anni; nell'ambito della propria attività, **utilizza le sue competenze professionali per scrivere articoli su riviste di settore**. Nel periodo d'imposta 2019, tale soggetto consegue 30.000 euro dall'attività professionale e 6.000 euro per compensi dalla cessione del diritto d'autore. Il quadro LM dovrà essere **compilato come segue**.


SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito	LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)		1 x	Assenza cause estative applicazione regime (art.1, comma 57)		2 x	Nuova attività (art.1, comma 65)		3
		Codice attività	Coefficiente redditività		Componenti positivi	Diritti Autore Correlati		Reddito per attività		
Impresa	LM22	1 <b>69.10.10</b>	2 <b>78</b> %	3 <b>30.000 ,00</b>	4 <b>6.000 ,00</b>	5 <b>27.900 ,00</b>				
	LM23	1	2	3	4	5				
	LM24	1	2	3	4	5				
	LM25	1	2	3	4	5				
	LM26	1	2	3	4	5				
Autonomo	LM27	1	2	3	4	5				

Nel rigo LM22, colonne 1 e 2 vanno indicati, rispettivamente, il **codice Ateco** e il relativo **coefficiente di redditività**, da applicare all'importo dei compensi esposti nella colonna 3. Nella colonna 4, invece, occorre indicare l'ammontare di compensi per il diritto d'autore, pari a 6.000 euro. Nella colonna 5 infine andrà riportato l'importo di 27.900 euro, dato dalla seguente operazione: 23.400 euro ( $30.000 \times 78\%$ ) + 4.500 euro ( $6.000 \times 75\%$ ).

## HOSPITALITY

### **Il Tax Credit per le vacanze: aspetti operativi per ospiti e albergatori**

di Leonardo Pietrobon



Dopo aver analizzato in un [precedente intervento](#) alcuni aspetti critici legati ad alcune condizioni necessarie per la fruizione del c.d “Tax Credit Vacanze”, di cui all’articolo 176 D.L. n. 34/2020, nel presente contributo si analizzano i passaggi “operativi”, necessari per la fruizione della norma agevolativa da parte dei clienti delle strutture ricettive ammesse.

Innanzitutto, come già ricordato, l’agevolazione in commento è ammessa, per tutto l’anno 2020, a favore dei nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad € 40.000. A tal proposito, l’accesso alla medesima agevolazione è subordinata al rispetto dei seguenti passaggi:

1. il componente del nucleo familiare deve essere in possesso dell’attestazione ISEE di cui sopra, presentando all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (anche tramite un CAF);
2. dotarsi di un’identità SPID e/o Carta d’identità elettronica (CIE);
3. scaricare sul proprio smartphone l’apposita app gestita da PagoPA spa denominata “IO”.

[CONTINUA A LEGGERE...](#)